

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NATURALISTICA PIEMONTESE

Costituzione - sede

Art. 1 - E' costituita l'Associazione scientifica e culturale denominata "Associazione Naturalistica Piemontese", libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II Cap. III art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente statuto. L'Associazione ha sede in Carmagnola (TO), presso il Museo Civico di Storia Naturale, Parco Cascina Vigna, Via S. Francesco di Sales, e può istituire uffici e sedi secondarie anche in altre località. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea, ad altre associazioni od enti aventi scopi analoghi quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Scopo - oggetto

Art. 2 - L'Associazione, non avente fini di lucro, ha i seguenti scopi:

- studio e diffusione della conoscenza della storia naturale in generale ed in particolare della regione piemontese;
- difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
- associazione e collaborazione di tutte le persone interessate a questi fini.

L'Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

Art. 3 - L'Associazione al fine di raggiungere gli scopi prefissati:

- contribuisce alla diffusione delle conoscenze naturalistiche a tutti i livelli;
- pubblica una rivista annuale, contenente articoli di carattere scientifico e divulgativo, nonché una cronaca delle attività sociali e le recensioni di articoli e libri concernenti la storia naturale del Piemonte;
- contribuisce occasionalmente alla pubblicazione di memorie di carattere scientifico;
- si tiene in rapporto con associazioni similari italiane e straniere;
- organizza periodicamente, nella sede sociale o altrove, riunioni di informazione, gruppi di ricerca su argomenti specifici ecc.;
- promuove la collaborazione fra Naturalisti e Musei, Università, Enti di ricerca e Aree protette.

L'Associazione potrà inoltre promuovere tutte le attività direttamente connesse e/o accessorie al proprio scopo istituzionale, ivi comprese, svolte in via accessoria e comunque marginale, le attività commerciali.

Soci

Art. 4 - L'Associazione è inizialmente costituita dai soci fondatori. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

Art. 5 - Chi intende divenire socio dell'Associazione dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei partecipanti l'accettazione dei nuovi iscritti e ne fornisce l'elenco all'Assemblea generale. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Gli associati devono tenere un comportamento di buon cittadino, corretto, onesto e rispettoso delle leggi e delle regole sociali collettivamente condivise. Essi si dividono in:

- soci onorari, considerati tali, per decisione unanime del Consiglio Direttivo, in ragione di meriti particolari in campo naturalistico;
- soci benemeriti: sono coloro che versano una quota annuale pari ad almeno tre volte la quota del socio ordinario;
- soci ordinari.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali e ad usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione; la partecipazione a specifici programmi di ricerca si intende comunque disciplinata dalle norme e dai metodi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, tutti i soci maggiorenni hanno diritto:

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione ed alla modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 7 - I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale, se appartenenti alle categorie dei soci ordinari e benemeriti.

Recesso – esclusione

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa, per il periodo determinato dal regolamento.

Art. 10 - Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto a rimborso del contributo associativo annuale versato.

Fondo comune

Art. 11 - Il Fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi associativi, da donazioni e lasciti in genere, da rimborsi, da proventi derivanti sia da attività istituzionali sia da quelle direttamente connesse e/o accessorie, da proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con introiti di cui sopra.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote annuali, proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati, sentita l'Assemblea, dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I proventi derivanti da attività direttamente connesse e/o accessorie e da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio consuntivo, economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

In sede di Assemblea il Consiglio Direttivo presenta anche il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Organi dell'Associazione

Art. 13 - Sono organi e cariche dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
 2. il Consiglio Direttivo;
 3. il Presidente;
 4. il Vice-Presidente;
 5. il Segretario e Tesoriere;
 6. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 7. il Comitato di Redazione della Rivista;
 8. il Direttore Responsabile della Rivista;
 9. il Direttore delle Pubblicazioni.
- Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Assemblee

Art. 14 - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Il diritto di delega è ammesso nel limite di due deleghe per ogni socio presente.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante l'invio di avviso personale ad ogni socio, anche a mezzo fax oppure posta elettronica, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
2. procede alla nomina delle cariche sociali elettive;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i primi sei mesi successivi dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, o da almeno metà degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 16 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando il liquidatore.

Art. 17 - In prima convocazione l'assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni in regola con la quota sociale.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle modifiche dello statuto dove occorrerà il voto favorevole di due terzi dei presenti e sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano o, nel caso di elezione del Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto.

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario dell'assemblea è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Il Presidente e il Segretario dell'assemblea dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Consiglio Direttivo

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da 10 consiglieri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci e da 1 rappresentante di ogni Museo e/o Ente che versi all'Associazione contributi considerati significativi dal Consiglio Direttivo in carica. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, che svolge anche funzione di Tesoriere, e le altre cariche.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri. La convocazione è effettuata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della seduta, ovvero, in caso di convocazione urgente, mediante l'invio di avviso personale ad ogni consigliere, anche a mezzo fax oppure posta elettronica almeno tre giorni prima della seduta.

Sono valide le deliberazioni del Consiglio Direttivo approvate dalla maggioranza dei Consiglieri intervenuti, in cui numero non può essere inferiore ad un terzo degli effettivi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Al Consiglio competono tutti i poteri e le facoltà per l'ordinaria e la straordinaria gestione della Associazione, eccezione fatta per quanto riservato dalla Legge e dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Art. 20 - In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, se esistente. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione.

Presidente

Art. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procede agli incassi ed ai pagamenti.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da due membri effettivi e da due supplenti, appartenenti o meno all'Associazione. Nomina al proprio interno un Presidente.

I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Revisori i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto e delle norme vigenti in materia.

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee.

Redige eventuale apposita relazione annuale in tema di bilancio consuntivo, da presentare all'Assemblea dei soci.

Convoca l'Assemblea, qualora il Consiglio Direttivo sia venuto a cessare.

Il Collegio, in caso di comprovate irregolarità, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, richiedendo la convocazione di un'assemblea straordinaria, convocazione che dovrà aver luogo entro i trenta giorni successivi.

Segretario – Tesoriere

Art. 24 - Il Segretario - Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio stesso. Spetta al Segretario Tesoriere:

- a. redigere il verbale dell'assemblea del Consiglio Direttivo;
- b. diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c. tenere la contabilità ed i libri associativi;
- d. emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
- e. tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario - Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

Altre cariche (di cui all'art. 13)

Il Consiglio Direttivo procede all'elezione al proprio interno, e per la durata in carica del Consiglio stesso, del Direttore delle Pubblicazioni e del Direttore responsabile della Rivista, che deve essere iscritto nell'elenco speciale dell'Ordine dei Giornalisti.

Il Comitato di Redazione della Rivista coincide con il Consiglio Direttivo.

Scioglimento

Art. 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Art. 26 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto (art. 21 c.c.).

Espletata la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 622 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Norma finale

Art. 27 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni di Legge.